

Audizione sul ddl AC 2629 – Riforma dell'ordinamento forense 01 dicembre 2025

Rappresentanti:

Valeria Pistolese, Responsabile Rapporti Istituzionali Manageritalia

Francesco Wembagher, Presidente GCA – General Counsels Association

Ringraziamo per l'opportunità di intervenire sul disegno di legge delega relativo alla riforma dell'ordinamento forense.

Manageritalia è la Federazione dei 50.000 manager del Terziario, ovvero rappresenta i dirigenti, quadri ed Executive Professional dei settori Commercio, Servizi, Trasporti e Turismo. Per i soli dirigenti d'azienda firma sei Contratti Collettivi Nazionali di lavoro.

Partecipiamo ad una audizione in merito ad un provvedimento che apparentemente non sembrerebbe riguardare le categorie da noi rappresentate, poiché disciplina la professione di Avvocato.

In realtà, a ben guardare, tra le categorie di dirigenti associati a Manageritalia una quota parte è rappresentata dai General Counsels, ovvero dai cosiddetti avvocati d'impresa, che dirigono gli Uffici Legali nelle aziende.

Tale figura è di primaria importanza nella vita di un'azienda perché presidia la correttezza giuridica dell'agire aziendale ma è, a tutti gli effetti una figura manageriale.

Quindi, pur condividendo l'impianto del disegno di legge del Governo e degli altri progetti di legge abbinati, la nostra richiesta di partecipazione alla Audizione, in collaborazione con GCA, la General Counsels Association (i cui componenti sono associati a Manageritalia) è dettata dalla necessità di riconoscere tale figura. Ci riserviamo inoltre di trasmettere ai capigruppi in Commissione una proposta di emendamento per integrare il testo unificato, quando sarà elaborato, con il riconoscimento della figura del Giurista d'impresa.

La GCA, General Counsels Association, è un consesso in cui si riuniscono oltre cento General Counsel (ovvero dei responsabili legali, societari e compliance) di primarie aziende operanti in Italia.

Il nostro obiettivo è promuovere una visione moderna del ruolo del General Counsel (di seguito anche "GC") e, quindi, quel manager con formazione legale, che svolge ogni giorno il ruolo di presidio di governance, legalità e competitività del sistema produttivo.

Il GC lavora da dentro l'impresa per prevenire rischi, sostenere decisioni informate e tradurre la complessità delle norme in prassi operative concrete, che tengono insieme attività economica, reputazione e legalità. E certamente non lo fa da solo. Nessuno può fare tutto questo da solo; il GC lavora insieme all'avvocatura del libero foro per allineare le strategie aziendali alle norme vigenti.

1. Contesto e criticità

Con riferimento al disegno di legge in parola, ci sono quattro punti chiave che intendo portare alla Vostra attenzione:

1. Ogni anno c'è una normativa nuova a cui le imprese si devono adeguare;
2. Qualcuno deve saperlo e implementarla;
3. Questo qualcuno oggi c'è;
4. Se la riforma fosse approvata così com'è, l'efficacia della sua attività potrebbe essere compromessa.

Ogni anno nuove regole incidono sull'organizzazione delle imprese: dal d. lgs. 231/01, alla salute e sicurezza, dal GDPR al whistleblowing, fino a DORA/NIS2 e all'AI Act, la proliferazione è davanti agli occhi.

Chi è che sa che c'è un nuovo obbligo? Chi comprende come questo si cala nella realtà aziendale? Chi la spiega, fa formazione, rende consulenza quotidiana su dubbi e incertezze?

Oggi questo presidio esiste: sono i giuristi d'impresa, che – sotto la guida del General Counsel – apprendono, comprendono e interiorizzano la norma, garantendone l'applicazione e la conformità dell'azienda.

Il GC, infatti, intercetta i rischi, pianifica il budget legale, coordina gli specialisti esterni e integra i requisiti nei processi aziendali. È **complementare** all'avvocatura del libero foro.

Non è, del resto, casuale se nel corso degli ultimi quindici anni – con l'affermarsi di questa figura – anche l'avvocatura abbia visto un aumento del proprio lavoro sulle questioni stragiudiziali: solo se il problema emerge, ci potrà essere qualcuno che lo risolve.

Questo ruolo è riconosciuto anche dalla comunità forense. Richiamo le parole che un autorevole esponente dell'avvocatura ha pronunciato in una recente tavola rotonda che ci ha visti partecipare insieme: *“Il giurista d'impresa, e soprattutto il General Counsel, è una figura centrale nell'economia italiana, sia all'interno delle aziende, dove svolge un ruolo di presidio di legalità, sia all'esterno, laddove contribuisce all'amministrazione della giustizia e ai rapporti sociali”*. È un ulteriore richiamo che conferma un punto essenziale: il giurista d'impresa non è in contrapposizione all'avvocatura.

Ecco, fino ad oggi, questo c'è.

Domani, se questa riforma si approva così com'è, il ruolo GC e, più in generale, del giurista d'impresa rischia di essere oggetto d'incertezze interpretative che potrebbero interferire con la sua attività.

2. La criticità del ddl AC 2629

L'articolo 2, comma 6, della legge 247 del 2012 riconosce la liceità della consulenza legale svolta dal giurista d'impresa nell'ambito del rapporto di lavoro subordinato. È una disposizione che ha consentito di strutturare uffici legali interni solidi e conformi.

Nel testo di delega questo riferimento non compare. Il rischio è riaprire una questione che prassi e giurisprudenza hanno consolidato, creando incertezza su un'attività oggi legittima e indispensabile.

Le ricadute sono concrete:

1. incertezza nei rapporti di lavoro;
2. indebolimento dei presidi di compliance con maggiore esposizione ai rischi regolatori;
3. frizioni su presidi e controllo interno.

3. Impatto su sistema produttivo e competitività

Tutto questo mentre in Europa il giurista d'impresa è riconosciuto come attore della legalità interna. Francia, Spagna, Belgio e Paesi Bassi, insieme a recenti pronunce della Corte di Giustizia, mostrano una tendenza chiara verso il rafforzamento della funzione legale interna.

Se l'Italia non preservasse la chiarezza normativa acquisita rischierebbe di perdere terreno, con possibile spostamento di funzioni legali verso ordinamenti che offrono maggiore stabilità, con impatti sulla competitività e attrattività degli investimenti.

4. La richiesta della GCA – General Counsels Association

La nostra posizione è pragmatica.

Non chiediamo privilegi, ampliamenti di competenze o revisioni dei confini professionali.

Chiediamo semplicemente che si vada in continuità con la norma vigente, riconoscendo la professionalità dei giuristi d'impresa:

inserire nella delega un riferimento che confermi la liceità della consulenza legale svolta internamente, riprendendo l'attuale formulazione dell'articolo 2, comma 6, della legge 247 del 2012, come meglio specificato nella nota tecnica allegata.

Una richiesta minima, ma necessaria che:

- rende esplicito in delega ciò che l'ordinamento già consente;
- preserva l'**equilibrio** tra funzione interna e avvocatura;
- rafforza i **presidi di legalità**;
- è a **invarianza finanziaria**.

Siamo consapevoli che il dibattito comprende proposte più ampie avanzate da altri interlocutori, come l'iscrizione in un albo speciale per i giuristi d'impresa abilitati. Tuttavia, tali proposte non rappresentano la posizione della nostra associazione, che mira a preservare l'equilibrio attuale, faticosamente costruito, ed evitare incertezze interpretative.

5. Conclusione

Chiarire la liceità della consulenza legale interna è un atto di responsabilità verso l'intero ecosistema.

La nostra richiesta vuole consentire alle imprese di continuare a crescere e strutturarsi, di affrontare le complesse sfide del nostro tempo, in maniera responsabile e conforme alla legge.

La General Counsels Association conferma piena disponibilità a collaborare nelle fasi successive della riforma.

Allegati:

1. Nota tecnica

Nota tecnica al ddl AC 2629 – Riforma dell’ordinamento forense Chiarimento sulla liceità della consulenza legale svolta dai giuristi d’impresa nell’ambito del rapporto di lavoro subordinato.

Questa nota vuole offrire un inquadramento essenziale, utile alla Commissione, per valutare l’opportunità di un chiarimento nella legge delega che assicuri continuità e certezza giuridica alla funzione legale interna nelle imprese

1. Quadro normativo

L’articolo 2, comma 6, della legge 247 del 2012 riconosce la liceità della consulenza e dell’assistenza stragiudiziale rese dal giurista d’impresa nell’esclusivo interesse del datore di lavoro, in rapporto subordinato o di collaborazione continuativa. Questo perimetro ha consentito uffici legali interni ordinati e prevedibili.

2. Criticità della delega

Il testo della delega non riprende il principio enunciato dalla suddetta norma. La stessa delega ribadisce l’incompatibilità tra professione forense e lavoro subordinato, salvo casi specifici. Una lettura combinata di tali considerazioni potrebbe riaprire una questione consolidata, con incertezza sulla liceità della funzione legale interna e impatti su rapporti di lavoro, compliance e controlli.

3. Impatti sull’ecosistema

- **Certezza del diritto:** rischio di letture disomogenee e controversie;
- **Compliance e governance:** indebolimento dei presidi su modelli 231, anticorruzione, protezione dati, sicurezza informatica, salute e sicurezza, ambiente, sostenibilità;
- **Competitività e investimenti:** disincentivo a localizzare funzioni legali strategiche in Italia e minore attrattività per investitori.

4. Principio suggerito in delega

Per garantire certezza del diritto senza modificare l’assetto dell’ordinamento forense, la GCA suggerisce di includere tra i principi e criteri direttivi della delega un enunciato del seguente tenore: **“Garantire il riconoscimento e la piena legittimità dell’attività di consulenza e assistenza giuridica svolta dai giuristi d’impresa nell’ambito di rapporti di lavoro subordinato o di collaborazione coordinata e continuativa, nel rispetto di autonomia, indipendenza e riservatezza e delle regole deontologiche applicabili; chiarire che tale previsione non estende le attività riservate agli avvocati né incide sulle prerogative processuali.”**

Tale enunciato:

- esplicita nell’ambito della delega quanto già presidiato dall’articolo 2, comma 6, legge 247 del 2012;
- allinea il settore privato al quadro già considerato per gli avvocati degli enti pubblici;
- tutela autonomia, indipendenza e riservatezza nell’operatività;
- preserva l’equilibrio tra funzione legale interna e avvocatura;
- non comporta oneri aggiuntivi per lo Stato, preservando l’invarianza finanziaria della norma.